



COMUNE DI SALEMI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON
RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI
ESECUTIVI O OMESSI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E DI PAGAMENTO NON
ACCERTATI**

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Art. 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Art. 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 4 – <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Art. 5 – <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Art. 6 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Art. 7 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Art. 8 – <i>Entrata in vigore</i>	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di accertamento esecutivo, ingiunzioni di pagamento notificati dall'Ente stesso.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria e patrimoniale, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e/o da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 2015 al 2023 derivanti da IMU, TARI, TASI, CUP, COSAP che possono essere estinti versando la sola sorte capitale, gli interessi al saggio legale, oltre le spese effettive maturate al fine di garantire gli equilibri di bilancio. E' esclusa dall'agevolazione la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.
2. I debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da canoni di concessione e/o affidamento per la gestione e cura di cespiti patrimoniali dell'Ente possono essere regolarizzati estinti versando la sola sorte capitale, gli interessi al saggio legale, oltre le spese effettive maturate, nei limiti dell'ultimo quinquennio.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data dell'entrata in vigore del regolamento. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data, il ricorso sia stato notificato dalla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda.
4. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. Il contribuente non potrà pertanto proporre ulteriori ricorsi avverso i tributi oggetto dei definizioni.
5. Sono altresì escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e l'IIVA riscossa all'importazione, nonché le somme

dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.

6. Possono essere oggetto di regolarizzazione agevolata, con il pagamento in maniera spontanea della sola sorte capitale e degli interessi legali, anche gli omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e gli omessi e/o parziali versamenti per le imposte IMU, TARI, TASI, CUP, COSAP non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente. E' esclusa dall'agevolazione la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.
7. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, apposita istanza mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Salemi ovvero tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata sul sito istituzionale. In via straordinaria le istanze possono essere presentate entro e non oltre il **30/09/2026**;
2. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
3. Laddove il medesimo soggetto risulti contemporaneamente debitore di somme, sia direttamente dovute all'Ente che da quest'ultimo affidate per le azioni di riscossione coattiva ad altro soggetto, sarà cura del debitore verificare la propria posizione presso l'Ente e presso l'agente della riscossione, presentando istanza a ciascuno dei soggetti interessati.
4. Nel caso in cui la procedura di definizione agevolata riguardi debiti di cui all'art. 2 comma 3, l'istanza si considera valida se presentata dal debitore entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Oltre all'istanza, il debitore dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna a rinunciare alla controversia limitatamente agli atti oggetto definiti. Tale dichiarazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'organo giudicante entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, allegando la ricevuta di pagamento e dandone notizia all'Ente
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore entro il 31 ottobre 2026, comunica al debitore l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda indicando le somme complessivamente dovute e le modalità di pagamento;
Il pagamento potrà essere effettuato:
 - a) in unica soluzione entro il **30 novembre 2026**;
 - b) mediante rateizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fermo restando il numero massimo di trenta rate bimestrali;
 - c) per importi superiori ad euro 5.001,00 resta fermo l'obbligo del pagamento iniziale non inferiore ad un terzo dell'importo complessivamente dovuto;
 - d) la prima rata scade il **30 novembre 2026**, mentre le successive rate scadranno l'ultimo giorno del relativo bimestre; sulle somme rateizzate continueranno ad applicarsi gli interessi al tasso legale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata;
2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore ad esclusione dei tributi: Tari, Imu, Tasi e Cosap per i quali è concessa la compensazione tra di loro.
3. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.
3. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata o di due rate, anche se non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.